



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. 0009380  
del 26/09/2017 ore 15:01:58  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/me

Roma, 26 SET. 2017

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di ANCONA**  
**Piazza della Libertà 23**  
**62100 Macerata (MC)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 229/2017\_ formazione revisione legale*

Facendo seguito al quesito dell'11 agosto 2017 con il quale si chiede se un corso sulla revisione legale organizzato dall'Ordine di Macerata, nel rispetto della circolare MEF n. 26 del 6 luglio 2017, consente anche ai professionisti iscritti in altri albi territoriali di acquisire crediti formativi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, si osserva quanto segue.

L'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la formazione continua dei revisori consiste nella partecipazione ai programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e l'attività formativa può essere svolta attraverso la partecipazione:

- a programmi di formazione a distanza erogati dal MEF, anche attraverso organismi convenzionati,
- ad attività poste in essere da soggetti pubblici o privati previamente accreditati dal MEF.

Il suddetto art. 5<sup>1</sup> prevede anche che la formazione già assolta dagli iscritti negli albi professionali (e da coloro che operano all'interno di società di revisione) è equivalente a quella prevista per i revisori legali a condizione che sia conforme al programma annuale di aggiornamento definito dal MEF. Gli Ordini professionali dovranno comunicare annualmente al MEF l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti nell'albo professionale.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 7 del Regolamento per la formazione professionale continua adottato da questo Consiglio Nazionale e approvato dal Ministro della Giustizia, gli iscritti nei diversi albi territoriali tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, potranno

<sup>1</sup> L'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 prevede che "l'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal MEF al programma annuale di aggiornamento professionale". In conseguenza della riconosciuta equipollenza "gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione".

partecipare alle attività formative organizzate anche da Ordini territoriali diversi da quello di appartenenza. Pertanto, la partecipazione ad eventi in materia di revisione legale, consentirà di acquisire i crediti sia ai professionisti iscritti nell'albo dell'Ordine che ha organizzato il corso, sia ai professionisti iscritti negli albi di altri Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La comunicazione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo al MEF invece sarà a carico dell'ordine di appartenenza di ciascun iscritto.

Cordiali saluti

Francesca Maione 